CAMERA DEI DEPUTATI N. 6132

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORDATI ROSAIA, SOAVE, FACHIN SCHIAVI, PEDRAZZI CIPOLLA, MASINI, BERNOCCO GARZANTI, PINTO, BORDON, LUCENTI, GELLI, DI PRISCO, SANGIORGIO

Presentata il 28 novembre 1991

Nuova disciplina degli esami di maturità

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da troppi anni si dibatte in Italia senza alcun concreto risultato il problema di una riforma della scuola secondaria superiore perché il discorso sui temi che riguardano questa riforma possa essere sereno e improntato ad una ragionevole fiducia di portarla rapidamente a soluzione. Dovrebbe ormai essere chiara a tutti la necessità di pervenire rapidamente ad un provvedimento capace di sanare i forti ritardi accumulati dal nostro paese nei confronti degli altri paesi europei nel settore della formazione, ritardo che non è certo causa secondaria dei ricorrenti problemi che l'Italia ha con la Comunità europea: ma neppure da questa consapevolezza sembra poter facilmente scaturire la capacità delle forze di governo di sciogliere in questo travagliato finale di legislatura le pesanti contraddizioni nelle quali si trova aggrovigliata la discussione avviata da anni al Senato, sia per quanto riguarda la struttura da dare alla nuova scuola secondaria superiore, sia per quanto riguarda le modalità di assolvimento di un prolungato obbligo scolastico.

È proprio questa la ragione che ci spinge a presentare a questo punto la proposta di un provvedimento parziale di intervento, mirato a riformare l'esame di maturità.

Siamo ben convinti che l'esame non possa essere un momento separato o separabile dal corso di studi che lo precede, né ci vogliamo illudere che la ri-

forma degli esami finali possa ottenere quegli effetti che è giusto attendersi dalla riforma delle strutture, dei piani di studio, dei programmi: tuttavia la necessità di una revisione della normativa sugli esami di maturità si è ormai posta agli occhi dell'opinione pubblica e del mondo della scuola come un'esigenza improcrastinabile, poiché sempre più inaccettabili risultano il meccanismo e la tipologia delle prove di questo esame, sempre più negative per i giovani studenti le conseguenze di una normativa che, introdotta nel lontano 1969, avrebbe dovuto essere sperimentale e transitoria ed è invece « rimasta attaccata » alla scuola italiana, contribuendo largamente al suo decadimento.

La presentazione di questa proposta di legge vuol proprio essere una spinta perché nella VII commissione della Camera riprenda la discussione da anni interrotta sulla riforma della maturità e perché questa discussione riprenda celermente, in modo che non possa avvenire che anche questa legislatura si consumi senza che alcuna riforma legislativa venga a cambiare le prospettive della scuola secondaria superiore: il Parlamento deve trovar la forza di impedire che si arrivi alla fine della legislatura senza aver fatto niente di concreto per questo fondamentale settore della formazione.

Oggi è possibile intervenire rapidamente almeno sugli esami di maturità: se la riforma della scuola media superiore dovesse rapidamente trovare la sua strada, sarà allora molto agevole trovare i raccordi tra la riforma della scuola e la riforma del suo esame conclusivo.

Questa proposta di legge, che contiene alcune rilevanti novità rispetto al passato, nasce dalla convinzione che nella nostra scuola debba profondamente mutare il modo di verificare e valutare l'apprendimento e le capacità degli allievi, e che una legge di cambiamento degli esami di maturità debba comunque contenere in sé gli elementi per un avvio di trasformazione del modo di fare scuola in questo ciclo di studi: è quanto si afferma in modo realistico e concreto nell'articolo 10, dove si dà la delega al Ministro della pubblica istruzione perché emani in tempi opportuni « le disposizioni che rendono obbligatoria l'introduzione nella pratica didattica della scuola secondaria superiore di sistemi di verifica e di valutazione coerenti con quelli previsti con l'esame di maturità ».

Non sembra infatti possibile mantenere le prove d'esame ancorate a vecchi schemi che occorre invece modificare profondamente: a partire dalla prima prova che non può rimanere legata al tradizionale « tema d'italiano », in alternativa al quale si propone qui una prova articolata, mirata a verificare le capacità del candidato di analizzare, riassumere e commentare un testo scelto tra quattro proposti (articolo 6, comma 3). E chiunque abbia conoscenza della nostra scuola, si rende ben conto che la prescrizione introdotta nell'articolo 10 (sopra citato) viene qui bene a proposito: se infatti non mancano (soprattutto nelle scuole sperimentali) insegnanti di lettere che fanno dell'analisi dei testi oggetto di specifico intervento didattico, questi sono ancora certamente una minoranza.

E così, si propone, come seconda prova d'esame (articolo 6, comma 4), mirata ad « accertare i livelli di competenza acquisiti in rapporto ai contenuti curriculari dei diversi indirizzi nel loro complesso », una batteria di 80 quesiti a risposta chiusa da selezionare tra almeno quattro proposte, con una durata della prova limitata a due ore. Ma nello stesso tempo si prescrive, attraverso l'istituzione di « prove di livello » in tutto il triennio terminale della scuola secondaria superiore, una rilevazione periodica dello stato delle competenze acquisite da ciascun allievo nelle varie discipline oggetto dell'insegnamento (articolo 7).

Le trasformazioni proposte mirano dunque, insieme alla modifica della struttura e delle prove d'esame, ad adeguare i metodi della nostra scuola a quelli degli altri paesi europei, e ad un recupero del grave ritardo sin qui accumulato in questo settore.

Ma è presente nella nostra scuola un'esigenza che ci sembra sovrasti tutte le altre: ed è quella di stabilire, insieme alle nuove regole, i modi per verificare la loro stessa validità e le modalità della loro attuazione. E c'è anche l'esigenza, da sempre disattesa, di coinvolgere fattivamente la scuola nel processo stesso di riforma. Queste due cose, che sembrerebbero ovvie, non sono mai state attuate da noi, per nessuna riforma: e se ne pagano le conseguenze. I Ministri della pubblica istruzione, così rapidamete succeduti l'uno all'altro in questa legislatura, hanno tutti parlato della volontà di istituire un sistema nazionale di valutazione: bene, cominciamo subito da qui, caratterizzando la riforma degli esami di maturità come la prima riforma che nasce creando in se stessa il sistema per autoverificarsi.

Questo è appunto il significato del sistema di monitoraggio la cui istituzione è prevista nell'articolo 12. Non pensiamo si debba creare un nuovo carrozzone, e addirittura nuovi compiti relativi all'attuazione di questa riforma possono essere attribuiti ad un organismo già esistente (qui si propone di utilizzare a questo scopo il Centro europeo dell'educazione, che potrà avvalersi della collaborazione delle università e dell'attività e dell'esperienza di esperti opportunamente reclutati tra il personale della scuola e dell'università): ciò che importa è che questa struttura sia sganciata dalla burocrazia ministeriale e che sia messa in condizione di raccogliere, analizzare e gestire i dati relativi al nuovo esame e a renderli noti attraverso adeguati strumenti di diffusione.

La proposta di legge consta di 13 articoli.

L'articolo 1 richiama la funzione specifica degli esami di maturità. Gli esami di diploma si svolgono in una sessione unica.

L'articolo 2 stabilisce le condizioni di ammissione per i candidati interni. La valutazione è espressa in decimi e si riferisce ai livelli di apprendimento delle singole materie. Al voto delle singole materie si affianca la media delle valutazioni riportate nelle prove di livello introdotte nel successivo articolo 7. L'ammissione agli esami è disposta a maggioranza dal consiglio di classe è deve essere motivata.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni di ammissione per i candidati esterni. Tali candidati possono sostenere l'esame di stato solo presso le scuole statali.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di svolgimento della prova preliminare per i candidati esterni. Essa consiste in un colloquio che si svolge sul contenuto delle prove di livello dell'ultimo anno, sostenute così come indicato all'articolo 7 e sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali il candidato non sia in possesso della promozione o dell'idoneità.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di valutazione della carriera scolastica dei candidati che, per i candidati interni, viene fatta sulla base di un *dossier* di classe e di un *dossier* personale predisposto per ciascun candidato dal consiglio di classe.

L'articolo 6 stabilisce le prove d'esame. Si prevedono tre prove scritte e un colloquio. La prima prova accerta le competenze logico-linguistiche. La seconda consiste in una batteria di 80 quesiti a risposta chiusa e si propone di accertare le competenze acquisite in rapporto ai contenuti disciplinari dei diversi indirizzi. La terza prova riguarda la disciplina caratterizzante dell'indirizzo.

Il colloquio (comma 8) è finalizzato ad accertare il livello di preparazione culturale e specifica del candidato, con particolare riguardo alle sue capacità di produzione orale.

L'articolo 7 introduce le prove di livello che dovranno svolgersi ogni quadrimestre nel corso degli ultimi tre anni. Tali prove sono predisposte in ogni scuola dal collegio dei docenti per gli allievi di tutte le classi parallele, sulla base delle proposte presentate dai consi-

gli di classe interessati e secondo le modalità indicate dal Ministro nei modi stabiliti nell'articolo 10. Per ogni prova ciascuna commissione attribuirà punteggi formulati in decimi.

L'articolo 8 definisce la natura e la composizione delle commissioni giudicatrici, i cui componenti, in numero non superiore ad otto devono essere per due terzi esterni alla scuola.

L'articolo 9 riguarda la valutazione finale.

L'articolo 10 stabilisce l'immediata introduzione di sistemi di verifica coerenti con quelli previsti per l'esame.

L'articolo 11 prevede per il personale docente della scuola secondaria superiore un piano nazionale di aggiornamento adeguatamente incentivato.

L'articolo 12, in vista di un'organica disciplina del sistema scolastico di valutazione, attribuisce al centro europeo dell'educazione (CEDE) particolari competenze in materia, finalizzate all'attuazione della riforma.

L'articolo 13 pone tra le norme transitorie anche una norma che fa decorrere l'applicazione della riforma dal secondo anno successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Esame di diploma).

1. A conclusione degli studi svolti negli istituti di istruzione secondaria superiore e nei corsi speciali post-diploma degli istituti professionali e degli istituti d'arte previsti rispettivamente dalle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e, 14 settembre 1970, n. 692, è previsto lo svolgimento, in unica sessione, di un esame di accertamento culturale e professionale avente carattere di esame di Stato.

2. Il diploma finale ha valore, nei casi previsti dall'ordinamento vigente, di abilitazione all'esercizio della professione. Dà diritto inoltre, all'accesso all'università ed agli istituti di istruzione universitaria.

3. Gli esami di Stato si svolgono presso gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati e legalmente ricosciuti, in conformità alle norme vigenti.

ART. 2.

(Condizioni di ammissione all'esame di diploma).

1. Possono sostenere l'esame di cui all'articolo 1 gli alunni delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che siano stati ammessi al relativo scrutinio finale.

2. Lo scrutinio finale di cui al comma 1 è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie del piano di studi dell'ultima classe. La valutazione è espressa in decimi, si riferisce ai livelli di apprendimento delle singole materie e si conclude con una dichiarazione di ammissione o di non ammissione. Il voto di materia è accompa-

gnato dall'indicazione della media delle valutazioni riportate nelle prove di livello che ciascuna scuola predispone e somministra a tutti gli allievi di classi parallele nel corso del triennio terminale, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

3. La deliberazione relativa all'ammissione o alla non ammissione agli esami è disposta dal consiglio di classe a maggioranza dei suoi componenti e deve essere motivata.

4. Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di Stato viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo.

ART. 3.

(Candidati esterni).

1. Ogni cittadino che compia il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare e dimostri di aver conseguito la licenza di scuola media può chiedere di essere ammesso all'esame di Stato.

2. Possono parimenti chiedere di essere ammessi all'esame di Stato, come candidati esterni, coloro che, nello stesso anno scolastico, abbiano riportato, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe di un istituto di istruzione secondaria superiore, la votazione di almeno 8/10 in ciascuna materia compresa nel relativo piano di studi.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio finale.

4. I giovani forniti di titolo di studio valido per l'ammissione ad una classe di scuola secondaria superiore possono presentarsi all'esame di Stato dopo un intervallo, dal conseguimento del titolo, corrispondente alla durata normale complessiva degli studi successivi.

5. Coloro che, nell'anno solare in corso, compiano i ventitrè anni sono ammessi all'esame di Stato a prescindere

dall'obbligo di intervallo di cui al comma 4 e dal conseguimento della licenza di scuola media.

6. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato soltanto presso scuole statali, presentando la relativa domanda al provveditore agli studi.

ART. 4.

(Prova preliminare per i candidati esterni).

1. L'ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni, di cui all'articolo 3, inclusi quelli che beneficiano dell'abbreviazione di cui ai commi 2 e 3, ha luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta.

2. La prova preliminare, consistente in un colloquio, verte sul contenuto delle prove di livello svolte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della presente legge. Il colloquio accerta altresì la conoscenza delle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni di corso per i quali il candidato non sia in possesso della promozione o della idoneità alla classe successiva.

3. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di altra maturità o abilitazione, si tiene conto delle competenze e conoscenze già oggetto di verifica nel precedente esame di Stato.

4. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, con deliberazione motivata, a maggioranza dei componenti la commissione. La valutazione è espressa in decimi, si riferisce ai livelli di apprendimento delle singole materie e si conclude con una dichiarazione di ammissione o di non ammissione.

5. La prova preliminare si svolge nel mese di giugno, dopo l'espletamento della seconda prova di livello, nella scuola statale alla quale il candidato è stato assegnato dal provveditore agli studi. Presso ciascuna scuola i candidati esterni non possono essere, di regola, in numero superiore alla metà dei candidati interni.

6. Per la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice della prova preliminare si applicano le disposizion previste per gli esami di idoneità.

7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono dettate le norme per lo svolgimento della prova preliminare prevista nel presente articolo e sono fissati i criteri generali per l'assegnazione dei candidati esterni alle varie scuole, nonché per la ripartizione tra le commissioni, qualora ve ne siano più di una nella medesima scuola, e tra le varie classi assegnate a ciascuna commissione.

ART. 5.

(Valutazione della carriera scolastica).

1. Per i candidati interni, il consiglio di classe predispone e mette a disposizione della commissione giudicatrice:

a) una scheda di classe comprendente la programmazione didattica degli insegnanti, per disciplina o aree disciplinari, relativa agli ultimi tre anni e ogni altra informazione, relativa al contesto dell'esperienza scolastica della classe negli ultimi tre anni, che sia ritenuta utile;

b) una scheda individuale per ciascun candidato, di cui devono far parte:

1) i dati anagrafici personali;

2) i dati riguardanti l'*iter* scolastico, con particolare riferimento agli ultimi tre anni;

3) le valutazioni conseguite nello scrutinio finale e la loro media;

4) i risultati delle prove di livello e la media delle migliori quattro valutazioni in esse conseguite.

2. Per i candidati esterni di cui all'articolo 4 la scheda predisposta dalla commissione interna esaminatrice contiene:

a) le informazioni acquisite sul candidato, ivi compresa la documentazione di eventuali esperienze di lavoro;

b) le valutazioni espresse in decimi relative ai livelli di apprendimento delle singole discipline oggetto di studio dell' ultimo anno di corso formulate in sede di accertamento preliminare;

c) la valutazione delle prove di livello sostenute secondo le modalità di cui all'articolo 7.

ART. 6.

(Prove d'esame).

1. L'esame di Stato ha come fine quello di accertare il livello culturale raggiunto dai singoli candidati coerentemente con il corso di studio frequentato, le abilità generali e specifiche obiettivo delle singole discipline, le competenze professionali di base per i tipi di scuola che rilasciano diploma abilitante.

2. L'esame si articola in tre prove scritte e un colloquio.

3. La prima prova si pone come obiettivo la verifica di competenze logico-linguistiche di comprensione e di produzione. La prova consiste nell'analisi, secondo uno schema guidato, di un testo scelto dal candidato fra quattro proposti. I testi proposti sono caratterizzati da tipologie diverse, oltre che per le caratteristiche comunicative, per il tema di riferimento, che potrà essere più propriamente letterario, o scientifico, o storico-sociale. La prova si articola in tre momenti:

a) risposta a quesiti riguardanti gli aspetti logico-linguistici del testo: rapporti di successione temporale o logica di causalità, di deduzione; forme linguistiche della coordinazione e subordinazione;

b) riproduzione sintetica del testo in cui il candidato dimostri di aver compreso il tema conduttore e le argomentazioni sulle quali il tema è articolato;

c) breve dissertazione sul contenuto del testo o su alcune tematiche in esso individuabili che verranno proposte al candidato.

4. La seconda prova si propone di accertare i livelli di competenza acquisiti in rapporto ai contenuti curricolari dei diversi indirizzi nel loro complesso. La prova consiste in una batteria di 80 quesiti a risposta chiusa da selezionare fra almeno quattro proposte. La durata della prova è di due ore. La prova riguarda le aree disciplinari comprese nel piano di studi dell'ultimo anno ad esclusione di quella oggetto della terza prova.

5. La terza prova si propone di accertare le competenze acquisite in una disciplina caratterizzante l'indirizzo e le capacità operative correlate a tali competenze. La prova può essere scritta, scritto-grafica o tecnico-pratica. La strutturazione della prova (saggio, risposta a quesiti, risoluzione di problemi, progettazione, eccetera) si diversifica secondo i singoli indirizzi.

6. Gli argomenti relativi alle prove scritte sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione e comunicati alle commissioni giudicatrici.

7. Qualora la comunicazione degli argomenti delle prove non pervenga tempestivamente e in ogni altro caso in cui gli argomenti proposti non possano essere utilizzati, essi sono stabiliti dalla commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'articolo 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

8. Il colloquio è finalizzato ad accertare il livello di preparazione culturale e specifica del candidato con particolare riferimento alle sue capacità di produzione orale: per i candidati esonerati dalla seconda prova scritta si svolge su due materie scelte dalla commissione e comunicate agli stessi il giorno successivo all'insediamento della commissione; per gli altri candidati si svolge su due materie di cui una scelta dal candidato e una scelta dalla commissione e comunicata con modalità analoghe a quelle sopra indicate. Il colloquio si conclude mostrando al candidato le prove scritte ed approfondendo eventualmente, a richiesta del candidato, gli argomenti oggetto di tali prove.

9. Nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o slovena, le prove scritte ed il colloquio sono svolti nella rispettiva lingua. Per le predette scuole il Ministero provvede alla traduzione, nelle rispettive lingue d'insegnamento, degli argomenti da esso predisposti. Nelle scuole delle località ladine gli esami sono svolti in lingua italiana o in lingua tedesca, secondo l'ordinamento vigente. Ciascun candidato è esaminato dalla commissione composta dal presidente, dai membri esterni e dai membri interni della classe d'appartenenza o, per i candidati esterni, di assegnazione.

10. La valutazione degli elaborati ed il colloquio si svolgono collegialmente con la presenza di almeno i 4/5 dei componenti la commissione.

ART. 7.

(Le prove di livello).

1. Al fine di consentire una rilevazione periodica dello stato delle competenze acquisite da ciascun allievo nelle varie discipline oggetto dell'insegnamento, nel triennio terminale della scuola secondaria superiore sono istituite prove di livello.

2. Le prove di livello sono definite dal collegio dei docenti per gli allievi di tutte le classi parallele, sulla base delle proposte presentate dai consigli di classe.

3. Le prove dovranno essere formulate in modo tale da formare un quadro sia analitico sia riassuntivo del livello dell'apprendimento conseguito da ciascun allievo, della sua capacità di realizzare in modo sia produttivo sia riproduttivo le competenze acquisite, del livello di consapevolezza culturale raggiunto in ciascuna materia.

4. Dalle prove di livello, tutte di carattere scritto o scrittografico, sono escluse le materie a carattere facoltativo e l'educazione fisica.

5. Alla correzione delle prove provvedono, in ciascun istituto, commissioni composte da docenti della materia, nelle

classi parallele, designate dal collegio dei docenti e nominate dal preside.

6. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni di materia che somministrano e che valutano le prove di livello sono presiedute da commissari esterni nominati dal competente provveditore agli studi.

7. Per ogni prova ciascuna commissione attribuirà punteggi formulati in decimi.

8. Agli studenti con un punteggio non inferiore a otto decimi sarà attribuita una nota di merito utilizzabile ai fini dell'esonero dalla seconda prova scritta degli esami di maturità prevista all'articolo 6.

9. Le prove di livello hanno una periodicità quadrimestrale e si aggiungono nella pagella alla valutazione delle prove scritte o orali prevista dal vigente ordinamento.

10. Gli studenti che in almeno quattro quadrimestri, nell'arco del triennio abbiano conseguito la nota di merito in tutte le materie sono esentati dalla seconda prova scritta degli esami di maturità conseguendo il punteggio massimo ad essa attribuito.

11. Gli studenti che si presentano come esterni agli esami di maturità sono tenuti a partecipare alle prove di livello dell'ultimo anno presso la scuola statale in cui sosterranno l'esame di maturità.

ART. 8.

(Commissione giudicatrice).

1. La commissione giudicatrice all'esame di Stato è composta dal presidente e da un numero di docenti corrispondente a quello dei docenti dell'ultimo anno di corso; tale numero non può comunque essere superiore a otto.

2. La commissione è formata per due terzi da membri esterni compreso il presidente e per un terzo da docenti della classe del candidato; la frazione inferiore all'unità si arrotonda a favore del numero dei membri esterni.

3. Il ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, a definire gli accorpamenti delle discipline secondo aree disciplinari omogenee per quelle commissioni giudicatrici la cui composizione non possa corrispondere al numero dei docenti dell'ultimo anno di corso, nonché a stabilire le discipline o le aree disciplinari da affidare ai membri esterni e quelle da affidare ai membri interni.

4. Il presidente ed i membri esterni sono nominati dal ministro della pubblica istruzione.

5. Il presidente è scelto tra le seguenti categorie:

a) docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore con almeno sette anni di effettivo servizio nel ruolo, titolari di un insegnamento compreso tra le discipline su cui verte l'esame, purché non siano impegnati in qualità di membri interni;

b) professori universitari ordinari e straordinari, che siano titolari di discipline che rientrano nell'ambito di quelle presenti nel piano di studi del tipo di scuola cui si riferisce l'esame di Stato;

c) presidi di ruolo di istituti di istruzione secondaria superiore del tipo cui si riferisce l'esame di Stato;

d) professori universitari associati, che siano titolari di discipline che rientrano nell'ambito di quelle presenti nel piano di studi del tipo di scuola cui si riferisce l'esame di Stato.

6. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, il presidente è scelto tra i docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore anche facendo eccezione al limite di età di cui alla lettera *a)* dello stesso comma.

7. I membri esterni devono avere la qualifica di docenti di ruolo degli istituti di istruzione superiore.

8. Nelle scuole della Valle d'Aosta i presidenti ed i membri esterni sono di norma scelti tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese; il

presidente deve avere, in ogni caso, tale conoscenza.

9. Il compenso forfettario per indennità d'esame di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, è raddoppiato a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della normativa sugli esami prevista dalla presente legge. Ai membri interni la suddetta indennità non è corrisposta.

ART. 9.

(Valutazione finale).

1. A conclusione dell'esame di Stato viene assegnato un voto finale complessivo, che è il risultato della somma delle votazione attribuite, distintamente, ai seguenti sistemi di valutazione:

a) carriera scolastica;

b) prove scritte;

c) colloquio.

2. La commissione giudicatrice dispone di 60 punti dei quali 15 per la carriera scolastica, 30 per le prove scritte, 15 per il colloquio. Gli studenti esonerati dalla seconda prova scritta si presentano alle altre due prove con 10 punti.

3. Per gli alunni non esonerati dalle prove scritte il punteggio relativo alla carriera scolastica viene determinato: per due terzi con riferimento alla valutazione media delle migliori quattro prove di livello e per un terzo con riferimento alla valutazione media dello scrutinio finale. Per gli alunni esterni ai fini e con i criteri di cui al comma 2 vengono rispettivamente valutati la media delle prove di livello, sostenute ai sensi dell'articolo 7, e la media delle valutazioni espresse nella prova preliminare. La commissione giudicatrice può comunque, con deliberazione adottata all'unanimità assegnare fino ad un massimo di tre punti per consentire l'attribuzione del punteggio massimo.

4. Superano gli esami di Stato i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 36/60. Al diploma di maturità vengono allegati i risultati delle prove di livello considerati ai fini della valutazione finale.

5. All'attribuzione finale dei voti partecipano il presidente, i membri esterni e i membri interni della classe di appartenenza o d'assegnazione del candidato e la deliberazione è adottata a maggioranza assoluta.

6. Il voto finale complessivo è indicato nel relativo diploma.

7. I candidati che non hanno superato l'esame di Stato, se provengono da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni; se non provengono da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, possono, a giudizio espresso a maggioranza assoluta dalla commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe.

ART. 10.

1. Entro l'inizio del primo anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, con apposito decreto, emana le disposizioni che rendono obbligatoria l'introduzione nella pratica didattica della scuola secondaria superiore di sistemi di verifica e di valutazione coerenti con quelli previsti per l'esame di maturità. In particolare il Ministro indica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di svolgimento delle prove di cui all'articolo 7.

ART. 11.

1. In relazione alle innovazioni previste dalla presente legge ed alle nuove competenze richieste al personale della scuola, il Ministro della pubblica istru-

zione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale di aggiornamento.

2. La partecipazione ai corsi di aggiornamento viene incentivata e retribuita secondo modalità stabilite in sede contrattuale.

ART. 12.

1. In attesa di una organica disciplina dei nuovi organismi preposti alla valutazione del sistema scolastico sono attribuiti al Centro europeo dell'educazione (CEDE), in aggiunta alle attuali competenze i seguenti compiti:

a) coordinare i risultati delle ricerche e delle elaborazioni riguardanti lo svolgimento delle prove di livello e delle nuove prove d'esame e per la programmazione a carattere disciplinare e interdisciplinare;

b) avviare la costituzione di una banca dati relativa alle esperienze di valutazione in atto nei paesi esteri;

c) istituire un osservatorio per il monitoraggio dei risultati del nuovo esame di maturità.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il CEDE potrà avvalersi della collaborazione delle università e dell'attività di cinquanta esperti reclutati fra il personale della scuola e della università.

3. Il personale di cui al comma 2, reclutato secondo le procedure in vigore per il CEDE, viene collocato fuori ruolo per un quinquennio e riceve una indennità di funzione pari alla indennità integrativa speciale in godimento.

4. Il Ministro della pubblica istruzione insedia annualmente una commissione con il compito di selezionare e scegliere, sulla base dei materiali predisposti, le tracce delle prove d'esame annuali.

La commissione è presieduta dal Presidente del CEDE.

5. Il Ministro della pubblica istruzione cura la diffusione annuale dei materiali elaborati ai sensi del comma 1.

ART. 13.

(Norme transitorie e finali).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

2. Per le commissioni di esame di Stato presso i licei artistici e gli istituti d'arte, i presidenti e i componenti le commissioni stesse possono essere scelti, oltre che nelle categorie indicate all'articolo 7, anche tra i professori di ruolo delle accademie di belle arti.

3. Le commissioni di esame di Stato presso gli istituti tecnici e professionali possono essere integrate con un altro membro scelto tra gli estranei all'insegnamento, che siano forniti di titolo di studio attinente al corso di studi cui si riferisce l'esame e risultino in possesso di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico, nei casi di accertata impossibilità di reperire docenti di discipline tecnico-professionali, anche privi della prescritta abilitazione.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.